

***"omissis"***

**FATTO**

Il presente procedimento disciplinare nasce da un esposto presentato dalla sig.ra [ESPONENTE] presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno contro l'Avv. [RICORRENTE] e l'Avv. [MEVIA].

L'esponente riferiva di aver svolto attività lavorativa in qualità di badante in favore di due anziani coniugi ma di non aver ricevuto il pagamento di alcuni periodi di lavoro straordinario e delle giornate di riposo settimanale e di ferie non godute.

Si rivolgeva, pertanto, all'Avv. [RICORRENTE] per proporre ricorso innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Belluno.

Il Giudice di prime cure disattendeva la richiesta della ricorrente in quanto riteneva prescritti i crediti vantati e la condannava al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto.

L'Avv. [RICORRENTE] manifestava alla sig.ra [ESPONENTE] la possibilità di proporre appello avverso la sentenza.

A seguito, però, di contrasti in ordine alla possibilità di produrre nuova documentazione e di denunciare i testi escussi in primo grado, la sig.ra [ESPONENTE] interrompeva il rapporto fiduciario con l'Avv. [RICORRENTE], che a metà gennaio 2012 consegnava alla stessa tutta la documentazione di causa. Successivamente, l'esponente riferiva di essersi rivolta all'avv. [MEVIA] sia per la difesa in fase di appello, il cui termine per il deposito scadeva il 04.04.2012, sia per la difesa avverso l'atto di precetto notificato a seguito della sentenza negativa.

La sig.ra [ESPONENTE] si doleva del fatto che entrambi gli avvocati, in momenti e con modalità differenti, le avessero confermato di aver depositato l'appello avverso la sentenza sfavorevole, seppur alcun procedimento sarebbe mai stato incardinato dinanzi la competente Corte di Appello.

Il COA apriva procedimento disciplinare nei confronti degli avv.ti [RICORRENTE] e [MEVIA] per i seguenti capi d'incolpazione:

A) Per aver riferito alla signora [ESPONENTE] che il ricorso in appello avverso la sentenza [OMISSIS] del giudice del lavoro presso il Tribunale di Belluno datata [OMISSIS] nella causa rubricata al n. RG [OMISSIS] era stato ritualmente depositato presso la competente Corte d'Appello e per aver, la sola avv. [MEVIA], riferito, secondo l'esponente, la medesima circostanza dell'avvenuto deposito anche al personale della PG operante presso la Procura della Repubblica di Belluno ed a funzionari della [OMISSIS], mentre detto deposito non risulta essere mai avvenuto, nonostante entrambi fossero stati incaricati dalla sig.ra [ESPONENTE] di esaminare tale citata sentenza che la vedeva soccombente, al fine di consigliarla in ordine alle iniziative da intraprendere sia relativamente alla predisposizione ed al deposito del ricorso in appello avverso detta sentenza, sia relativamente al pignoramento presso terzi per il recupero delle spese legali sempre conseguenti alla citata soccombenza:

per non aver quindi informato con chiarezza e puntualità la sig.ra [ESPONENTE], nonostante ripetute richieste d'informazione direttamente da parte della stessa

o anche tramite funzionari della [OMISSIS] in ordine all'avvenuto deposito del ricorso in appello meglio sopra descritto;

B) Per aver violato inoltre il dovere professionale consistente nel mancato compimento di atti inerenti l'incarico ricevuto con particolare riferimento all'omesso deposito del citato ricorso in appello; con ciò violando gli artt. 6 (dovere di lealtà e correttezza); 8 (dovere di diligenza), 38 (inadempimento del mandato) e art. 40 (obbligo di informazione)".

All'esito dell'istruttoria espletata e del dibattimento, il COA affermava che "per quanto riguarda il capo di imputazione sub A) sono emersi elementi idonei in ordine alla sussistenza dei fatti contestati".

Quanto al capo d'incolpazione B) il COA riferiva che "non sono emersi elementi probatori idonei per integrare la violazione di cui all'art. 38 cod. deont. "inadempimento del mandato" e ciò in relazione all'inidoneità delle prove emerse nell'istruttoria in relazione alla sussistenza di una rituale procura alle liti conferita all'avvocato [MEVIA] o all'avvocato [RICORRENTE]".

In particolare, circa la posizione dell'Avv. [RICORRENTE], il COA riteneva che, sebbene più sfumata rispetto a quella dell'Avv. [MEVIA], la stessa era da ritenersi deontologicamente scorretta.

L'Avv. [RICORRENTE], infatti, veniva contattato dalla sig.ra [ESPONENTE] per avere rassicurazioni sul deposito dell'atto di appello.

L'Avv. [RICORRENTE] le aveva risposto di sì.

Tale circostanza veniva confermata anche dal teste [OMISSIS], segretaria dello studio [MEVIA], la quale riferiva: "l'avv [RICORRENTE], da me sentito, mi disse che il ricorso era stato depositato e che mi avrebbe dato il numero di R.G. Ma tale informazione non mi è stata successivamente data".

Lo stesso Avv. [RICORRENTE], pur precisando, nella seduta disciplinare del [OMISSIS], di aver interrotto verso la fine di dicembre 2011 - inizio gennaio 2012, il rapporto con la sig.ra [ESPONENTE], confermava di aver redatto una bozza dell'atto di appello, consegnato alla stessa [ESPONENTE] che ne voleva verificare il contenuto.

Ammetteva, tuttavia, "non ricordo se precedentemente alla restituzione dei documenti (a metà gennaio 2012) posso aver detto che l'atto d'appello era stato depositato; se l'ho detto "per sfinimento" e quindi non so dire se ci sia stata un po' di confusione, con la stessa [ESPONENTE], tra l'aver fatto l'appello e l'averlo depositato".

A parere del COA, dunque, risultava provato che l'Avv. [RICORRENTE] avesse riferito a più parti dell'avvenuto deposito dell'atto di appello e dunque risultava integrata la violazione di cui all'art. 40 (obbligo di informazione) in relazione all'art. 8 (dovere di diligenza) del codice deontologico.

Il COA irrogava all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione dell'avvertimento.

Avverso detta decisione presenta ricorso l'Avv. [RICORRENTE].

Il ricorrente censura il provvedimento del COA deducendo un generale difetto di motivazione (illogicità) del provvedimento impugnato in quanto non potrebbe attribuirsi alcuna violazione deontologica dell'art. 40 CDF per non essersi instaurato, ma anzi interrotto a gennaio 2012, un mandato professionale in ordine all'impugnativa della sentenza di primo grado che aveva visto soccombente l'esponente.

Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento del COA.

## **DIRITTO**

Preliminarmente va osservato che la condotta addebitata all'Avv. [RICORRENTE] risulta tipizzata nelle norme del nuovo CDF.

I precetti deontologici per i quali l'Avv. [RICORRENTE] veniva ritenuto disciplinarmente responsabile sono gli artt. 8 e 40 del previgente Codice Deontologico, attualmente cristallizzati negli artt. 12 ("Dovere di diligenza") e 27 ("Doveri di informazione").

Il ricorrente sostiene che, non essendovi più alcun mandato professionale tra esso e la sig.ra [ESPONENTE], non sarebbe sorto alcun dovere di informazione nei confronti della stessa.

Tuttavia, in questa sede si segnala nuovamente che, pur essendo stato interrotto il rapporto professionale (come confermato dalla stessa esponente), è stato provato dinanzi al COA che l'Avv. [RICORRENTE] effettivamente confermò alla sig.ra [ESPONENTE] e a terzi (la segretaria dello studio [MEVIA]) la circostanza che l'atto di appello sarebbe stato depositato.

Del resto, tale circostanza veniva confermata dallo stesso Avv. [RICORRENTE] nella seduta disciplinare del [OMISSIS] quando affermava di non ricordare se avesse riferito per "sfinimento" alla [ESPONENTE], prima di consegnarle la documentazione, di aver preparato o depositato l'appello.

Ebbene, prima dell'interruzione del rapporto fiduciario con la sig.ra [ESPONENTE], l'odierno ricorrente, aveva rilasciato alla stessa una informazione rivelatasi, poi, non corrispondente al vero.

Nessun difetto di motivazione può sollevarsi contro l'atto impugnato.

Il COA, infatti, correttamente ha ricostruito i fatti ed ha inquadrato la condotta deontologicamente scorretta dell'Avv. [RICORRENTE], che va ad integrare la violazione dei doveri di diligenza e di informazione così come contestatagli.

Un rapporto fiduciario quale quello che lega l'avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale del rapporto fiduciario proprio consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all'assistito.

L'Avv. [RICORRENTE] ha assistito la sig.ra [ESPONENTE] quantomeno sino a metà gennaio 2012, consegnandole anche una bozza dell'appello che lo stesso riferiva di aver depositato.

Il Consiglio Nazionale Forense ritiene, pertanto, di confermare la responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE] e, per l'effetto, rigetta il ricorso.

### **P.Q.M.**

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. Del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso;

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2018 ;

IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 12 settembre 2018